

COMUNE DI GAGGIO MONTANO
(Prov. Bologna)

**REGOLAMENTO
COMUNALE
DI
POLIZIA MORTUARIA**

Approvato con deliberazione consiliare n. 43 del 16.10.2020

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 Competenze

1. Il presente regolamento è compilato in conformità del disposto dell'art. 344 del t.u.LL.SS. e del regolamento di polizia mortuaria D.P.R. 10 settembre 1990 n.285.

2. Il servizio di polizia mortuaria e dei cimiteri è di esclusiva competenza del Comune. Le attribuzioni relative sono svolte, in base allo Statuto, dal Sindaco, dalla Giunta Municipale, dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici e dall'Ufficiale di Stato Civile secondo le competenze di cui al successivo art.66. Rimane ferma, ove stabilito, la competenza del Consiglio Comunale, del Prefetto, del Ministro per l'Interno, del Ministro per la Sanità e dell'Autorità Giudiziaria.

3. L'ordine e la vigilanza sanitaria spettano al Sindaco. In relazione alle norme di legge in materia e del presente regolamento. Il Sindaco, all'occorrenza, adotta le ordinanze che ritiene necessarie ed opportune ai fini predetti.

4. Il Coordinatore Sanitario della Unità Sanitaria Locale o suo designato vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurarne il regolare servizio.

5. Agli organi precitati, aventi potestà dispositiva, sono correlati organi di esecuzione di cui all'art.66 e seguenti.

Art. 2 Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri, siano evitate situazioni di pericolo alle persone, danni e furti alle cose ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico (scale mobili per accedere a loculi, ossari, cellette e altri).

Art.3 Facoltà di disporre della salma, funerali ed epigrafi

1. Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, in qualunque modo l'abbia espressa. In difetto, i familiari possono disporre secondo tale ordine: coniuge, figli, genitori e quindi gli altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti.

2. L'ordine sopra esposto vale anche per il collocamento di epigrafi, per esumazioni, trasferimenti per i quali è comunque richiesta sempre la volontà del concessionario, che ha la prevalenza qualora non sia deceduto o legalmente impedito.

3. Il coniuge passato in seconde nozze decade da tale priorità nel disporre di eventuali successivi provvedimenti in ordine alla salma ed alla sepoltura del coniuge deceduto.

Art.4 Atti a disposizione del pubblico

1. Presso il Municipio sono tenuti, per esigenze del servizio e a disposizione di chiunque possa avere interesse, gli atti di cui all'art.52 del Regolamento di polizia mortuaria, copia del presente regolamento ed elenco campi in scadenza nell'anno.

CAPO I

DICHIARAZIONE DI MORTE

DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO

Art. 5

Dichiarazione di morte

1. La morte di persona sul territorio del Comune deve essere dichiarata all'Ufficio di Stato Civile al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre 24 ore dal decesso.
2. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato; in mancanza, quando la morte è avvenuta senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.
3. Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti, di rinvenimento di membra e di ossa umane o cadaveri.
4. La dichiarazione è fatta con apposito modulo fornito dall'Ufficio di Stato Civile firmato dal dichiarante e dal funzionario incaricato dell'ufficio stesso.
5. I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività sono notificati, con l'apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del Direttore o del delegato della rispettiva amministrazione.

Art. 6

Adempimenti dell'Ufficio di Stato Civile

1. L'ufficio, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta, se del caso, le indicazioni fornite, riscontra le generalità del defunto sugli atti di ufficio, e, in specifico, adempie a tutte le formalità richieste dal regolamento sull'ordinamento di Stato Civile.

Art. 7

Constatazioni di decesso

1. Il medico curante ha l'obbligo di denunciare, al più presto e non oltre le 24 ore, al Sindaco la malattia ritenuta causa di morte compilando apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità.
2. In caso di morte senza assistenza medica, la denuncia della causa di morte presunta è resa dal medico necroscopo nominato dalla U.S.L.
3. Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n.185, ed in tal caso, il Coordinatore Sanitario della U.S.L. o suo designato dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione.
4. L'obbligo di denuncia di cui al 1° comma esiste anche a carico dei medici incaricati di eseguire autopsie, sia su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, sia per riscontro diagnostico osservando quanto prescritto agli artt. 39 e 45 Reg. P.M.
5. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate, alle dipendenze del Coordinatore Sanitario della U.S.L., da un medico nominato dalla U.S.L. stessa.
6. La visita di controllo del medico necroscopo deve essere effettuata nei tempi previsti dall'art. 4 del D.P.R. n. 285/90 - 5° comma - e dal comma 3.1 della Circolare Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n.24.
7. Le funzioni di medico necroscopo negli istituti ospedalieri sono svolte dal Direttore Sanitario o da un suo delegato che deve trasmettere al Sindaco scheda sulla causa di morte,

certificato necroscopico e comunicazione di decesso.

Art. 8
Referto all'autorità giudiziaria

1. Il sanitario che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico, autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a cause naturali, deve farne immediato rapporto all'autorità giudiziaria ai sensi degli art. 365 codice penale e 4 codice di procedura penale. In tali casi il rilascio del nullaosta per il seppellimento spetta all'Autorità Giudiziaria.

2. Pari obbligo di rapporto spetta al Sindaco che rilevi elementi delittuosi dai documenti in suo possesso.

3. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'Unità Sanitaria Locale competente del territorio. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'Unità Sanitaria Locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopico e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

CAPO II

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI E AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

Art.9 Termini

1. Fino a 24 ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro, sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, ne essere inumato, tumulato o cremato.

2. Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione o maciullamento o di accertata sicura morte con idonei apparecchi tanatoscopici, nei casi di malattia infettiva-diffusiva o di iniziata putrefazione, oppure, quando ricorrano particolari ragioni, da parte del Sindaco su proposta del Coordinatore Sanitario della U.S.L. o del suo designato.

3. E' invece da protrarre fino a 48 ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti sicura morte come predetto.

Art. 10 Provvidenze nel periodo di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere in condizioni tali da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari e da parte del personale addetto.

2. Per i deceduti in seguito a malattia infettiva diffusiva il Coordinatore Sanitario della U.S.L. o suo designato prescrive le speciali misure cautelative.

3. In casi particolari di necessità, il Sindaco, sentito il Coordinatore Sanitario della U.S.L. o suo designato può permettere la custodia del cadavere in apposito locale di osservazione ai sensi degli artt.12, 13, 14 del D.P.R. n.285/90.

Art. 11 Autorizzazione alla chiusura del feretro ed al seppellimento di cadaveri

1. Salvo il nullaosta di cui al precedente art. 8, il seppellimento del cadavere deve sempre essere preceduto dalla autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuta la morte, soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento di stato civile e di polizia mortuaria.

2. Quando è data sepoltura ad un cadavere, senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

Art. 12 Riscontro diagnostico, rilascio di cadaveri e resti a scopo di studio

1. Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri di cui all'art. 37 Reg. Polizia Mortuaria D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e deve essere eseguito secondo le prescrizioni di cui agli art. 37, 38, 39.

2. Il rilascio dei cadaveri o parti di essi a scopo di studio deve avvenire secondo le

modalità di cui agli art. 40, 41, 42, 43 del Regolamento di Polizia Mortuaria.

CAPO III FERETRI E TRASPORTO DEI CADAVERI

Art.13 Feretto individuale

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui ai successivi artt. 15, 16, 17.

2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente avviluppata in lenzuolo.

4. Il Comune provvede gratuitamente al feretro per l'inumazione di salme di persone residenti che si trovino in situazione di comprovata indigenza.

5. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica recante impressi, in modo indelebile, cognome, nome e data di morte della salma contenuta.

6. Sia la cassa di legno che quella di metallo devono portare impresso ben visibile, sulla parte esterna del coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della sola ditta costruttrice, laddove vi sia coincidenza fra costruttore e fornitore-distributore.

Art.14 Trasporto dei cadaveri

1. Il trasporto dei cadaveri deve essere effettuato in appositi carri chiusi, con l'osservanza delle norme e disposizioni generali di cui all'art. 16 e segg. del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285

2. Nel territorio del Comune il servizio di trasporti funebri è esercitato con diritto di privativa, ai sensi dell'art. 1 del testo unico R.D. 15.10.25, n. 2578.

3. Il Comune può provvedere alla gestione dei trasporti funebri nell'ambito del territorio comunale, mediante concessione a terzi, come previsto dall'art. 22 della Legge 8/6/90 n. 142. In tal caso la concessione verrà affidata con apposita convenzione che conterrà le modalità e le tariffe per lo svolgimento del servizio in concessione a terzi.

4. In caso di decesso sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, nell'ambito del territorio comunale, il servizio di trasporto fino al locale identificato come deposito di osservazione, disposto dalla pubblica autorità (Autorità Giudiziaria, Carabinieri, Polizia di Stato), deve avvenire a spese del Comune.

5. Non è consentito trasportare alcun cadavere in altro posto che non sia i cimiteri comunali o fuori del territorio del Comune, senza avere ottenuto l'autorizzazione del Sindaco di cui all'art. 23 reg. di P.M. che deve essere consegnata al custode dei cimiteri a norma delle leggi in vigore. Tale autorizzazione viene rilasciata previo nulla osta dell'Unità Sanitaria Locale.

6. E' consentita la sosta del cadavere in chiesa o nel luogo dove si svolgono le esequie solo per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso.

7. I sacerdoti della Chiesa Cattolica ed i Ministri degli altri culti, di cui all'art. 8

della Costituzione, possono intervenire, a richiesta, all'accompagnamento funebre, conformandosi alle disposizioni comunali circa lo svolgimento del funerale.

Art. 15

Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto, sia da Comune a Comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono essere chiusi in duplice cassa, l'una metallica saldata e l'altra di legno massiccio.

2. Lo spessore delle pareti della cassa metallica non devono essere inferiori a 0,660 mm. se di zinco, e a 1,5 mm. se di piombo.

3. Lo spessore delle pareti della cassa di legno non deve essere minore di 2,5 centimetri e le tavole che la costituiscono devono essere di un solo pezzo nel senso della lunghezza. Le congiunture saranno saldate con buon mastice e assicurate mediante chiodi a vite disposti di 20 in 20 centimetri. Tra le due casse al fondo deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre comunque biodegradabile. La cassa sarà cerchiata con lamine di ferro larghe non meno di due centimetri e distanti l'una dall'altra non più di 50 centimetri saldamente fissate mediante chiodi o viti. La cerchiatura si ritiene superflua qualora alla cassa metallica sia applicata una valvola o altro dispositivo atto a fissare o neutralizzare i gas, ai sensi dell'art. 77 D.P.R. n.285/90.

4. Per il trasporto di salme da inumarsi in altro Comune che disti non più di 100 chilometri, non si applicano le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo sempre che non si tratti di casi di malattie infettive diffuse ed il trasporto possa avvenire con idoneo carro funebre. In caso di malattie infettive diffuse il Coordinatore Sanitario della U.S.L. o il suo designato potrà prevedere ulteriori cautele da osservare.

Art. 16

Trasporto di resti e di ceneri

1. Il trasporto di ossa umane, di resti mortali assimilabili e ceneri non è soggetto ne alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, ne all'impiego di doppio feretro e di vettura funebre.

2. Ossa umane e resti mortali devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

3. Se il trasporto in oggetto è da o per Stato estero deve essere autorizzato dal Sindaco o dalle autorità di cui al Reg. di P.M. art. 27 e seguenti.

Art. 17

Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere

Apposizione sigilli

1. Le autopsie ed i trattamenti per la conservazione del cadavere devono avvenire secondo le modalità di cui agli artt. 45, 46 e 47 del Regolamento di Polizia Mortuaria.

2. Il trattamento antiputrefattivo previsto dall'art. 48 verrà eseguito e certificato da personale tecnico a ciò delegato dall'Unità Sanitaria Locale del luogo di partenza.

3. A garanzia dell'integrità del feretro e del suo contenuto verrà apposto, alla partenza, un sigillo; il personale di custodia dei cimiteri verificherà l'integrità del sigillo e la corrispondenza di questo con quello apposto sulla certificazione della U.S.L.

CAPO IV

CIMITERI-SERVIZI-COSTRUZIONE

Art. 18

Disposizioni generali

1. Il Comune di Gaggio Montano dispone di sette cimiteri ubicati nel capoluogo e nelle frazioni di: Bombiana, Pietracolora, S. Maria Villiana, Rocca Pitigliana, Affrico e Marano.

2. E' vietato il seppellimento in luogo diverso dai cimiteri, salve le autorizzazioni per tumulazione di cui all'art. 105 Reg. P.M..

3. Ogni cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali. L'area per le sepolture comuni è suddivisa in riquadri, come prescritto dall'art. 69 del regolamento D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

4. Nel progetto di ampliamento e di costruzione, redatto secondo le prescrizioni di cui agli artt. da 54 a 62 del regolamento P.M., sono determinate le aree per le sepolture comuni, e, compatibilmente con le prime, quelle per la costruzione di sepolcri individuali o di famiglia dentro il perimetro del cimitero.

5. Ogni operazione compiuta nei cimiteri - inumazione, tumulazione, trasferimento o cremazione (se istituito il servizio) di salme, di resti o di ceneri - è riservata al personale addetto ai cimiteri e dovrà risultare giornalmente dagli appositi registri in doppio originale di cui agli artt. 52 e 53 reg. P.M., conservando gli atti relativi di autorizzazione.

Art. 19

Ammissione ai cimiteri

1. Nessun cadavere può essere ricevuto nei cimiteri comunali per essere inumato o tumulato se non sia accompagnato dall'autorizzazione scritta rilasciata dallo Ufficiale di Stato civile a mente dell'art. 11.

2. Nei cimiteri sono ricevute per essere sepolte, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme delle persone decedute nel territorio del comune, o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza, oppure la residenza nei comuni confinanti, limitatamente alle frazioni contigue al territorio comunale e per il cimitero più vicino.

3. E' altresì consentita la sepoltura, anche se il defunto non era residente, qualora siano residenti nel comune o siano sepolti nei cimiteri del comune di Gaggio Montano il coniuge, genitore, figlio/a, fratello/sorella, nonni.

4. E' ammessa la concessione dei loculi o la prenotazione, nei seguenti casi:

a) ad ogni cittadino che ha la residenza nel comune di Gaggio Montano o che vi abbia risieduto per almeno 15 anni;

b) ad ogni cittadino non residente nel comune di Gaggio Montano purché, nei cimiteri stessi, vi sia sepolta salma o resto mortale solo ed inderogabilmente del coniuge, genitore, figlio/a, fratello/sorella, nonni;

e) ad ogni cittadino non residente nel comune di Gaggio Montano purché abbia residenti nel comune il coniuge, i genitori, figli, fratelli o sorelle, nonni;

d) ad ogni cittadino che ha la residenza nei comuni confinanti limitatamente alle frazioni contigue al territorio comunale e per il cimitero più vicino.

5. E' ammessa la concessione agli aventi diritto di cui al precedente 4° comma solo ed inderogabilmente per sé e per il coniuge, genitore, fratello /sorella, figlio/a, nonni.

6. E' pure ammessa la concessione di ossari, accertando l'esistenza dei requisiti di cui

al 4° e 5° comma.

7. Nei casi di cui ai commi 2°, 3°, 4° e 5°, il diritto al seppellimento della salma deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà indicante il rapporto legittimante la concessione.

8. Ai fini del presente articolo, si considera il rapporto matrimoniale esistente al momento del decesso. I conviventi more uxorio sono considerati coniugi.

9. L'elencazione di cui sopra è tassativa e quindi non suscettibile di interpretazione estensiva.

Art. 20 **Sepulture per inumazione**

1. Le sepulture comuni per inumazione, della durata legale minima di 10 anni dal giorno del seppellimento, vengono assegnate gratuitamente per le salme di cui al 2° comma art. 19.

2. Le fosse devono essere scavate a distanza l'una dall'altra di almeno m. 0,50 ed a m. 2,00 di profondità dal piano e devono avere le seguenti misure:

a) per persone oltre i 10 anni d'età: lunghezza del fondo m. 2,20 larghezza m. 0,80;

b) per i minori di 10 anni d'età: lunghezza del fondo m. 1,50 - larghezza m. 0,50.

3. Dopo la deposizione della cassa, la fossa verrà subito colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga poi diligentemente compressa.

Art. 21 **Feretro per inumazione**

1. Ogni cadavere da inumarsi nei campi comuni deve essere consegnato chiuso in cassa di legno di essenza dolce. Non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale.

2. Ogni cassa come ogni fossa non può contenere che un solo cadavere; soltanto la madre e il neonato, morti all'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

ART 22 **Campi per inumazione**

1. L'area per le sepulture comuni è suddivisa in riquadri, come prescritto dall'art.69 del D.P.R. n.285/90.

2. Ciascun quadro comprende i posti delle fosse distribuiti in file continuate simmetricamente ai muri di cinta ed ai viali di comunicazione e numerati progressivamente con appositi cippi.

3. In uno stesso quadro non potranno essere seppelliti cadaveri di adulti e di neonati. A tal uopo uno dei quadri in oggetto è destinato per la inumazione dei cadaveri dei ragazzi aventi meno di dieci anni di età.

4. Altro riquadro potrà essere destinato per l'inumazione di salme non mineralizzate provenienti da estumulazioni o esumazioni.

5. L'occupazione delle fosse si farà cominciando da una estremità di ciascun quadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.

Art.23

Sepulture per tumulazione

1. La tumulazione di salme è consentita, entro i limiti di cui all'art. 19 e dietro pagamento del corrispettivo previsto in tariffa, unicamente negli appositi loculi costruiti dal Comune nell'area dei cimiteri a ciò destinata dai piani regolatori. La quietanza del pagamento dovrà essere esibita agli uffici comunali ed al custode dei cimiteri prima della tumulazione.

2. E' altresì consentita la tumulazione, per gli aventi diritto e fino al limite della capienza, di salme, resti mortali o ceneri nelle cappelle gentilizie o di famiglia.

3. Le salme da tumulare nei loculi devono essere, in ogni caso, chiuse in duplice cassa, di cui una metallica saldata a norma degli artt. 13 e 15 - 1° comma.

4. E' ammessa la tumulazione di una sola salma in ogni loculo ~~con eccezione dei loculi di dimensione doppia o superiori allo standard ordinario che potranno accogliere due feretri~~

5. La tumulazione di cassette di resti mortali o di ceneri può avvenire unicamente, accertando sempre il possesso dei requisiti di concessione di cui all'art. 19, in ossari appositamente costruiti dal Comune o in loculo contenente altra salma purché:

a)- sia sempre garantito il libero accesso al feretro contenente la salma;

~~b)- venga rispettato il limite massimo di 2 cassette oltre al feretro;~~

c)- venga effettuato il pagamento delle relative tariffe in vigore.

6. Resta inteso che:

a)- i resti mortali o ceneri possono essere nominati solo al momento della tumulazione;

Art. 24

Vari tipi di sepolture per tumulazione

1. Le concessioni cimiteriali relative alle sepolture per tumulazione possono concernere:

a)- loculi per 33, 66 o 99 anni rinnovabili a scadenza;

b)- ossari per 33, 66 o 99 anni rinnovabili a scadenza;

2. Il diritto al sepolcro non può in alcun modo essere ceduto o trasmesso a terzi da parte del concessionario e non può essere fatta concessione a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione.

3. La sepoltura individuale non può essere trasferita a terzi salvo per i familiari di cui all'art. 19 per i quali è consentita.

4. Le concessioni rilasciate anteriormente al presente regolamento e all'entrata in vigore del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 conservano la loro originaria scadenza. Il loro eventuale rinnovo è subordinato a deliberazione della Giunta Municipale che deciderà in relazione alle contingenze del momento.

Art. 25

Modalità di concessione del loculo

1. Per ottenere la concessione di loculi e ossari, l'interessato dovrà produrre regolare istanza in bollo al Sindaco con l'indicazione degli estremi della sepoltura desiderata (numero, campo, fila).

2. La concessione è subordinata al pagamento, mediante versamento in C/C postale sul conto di Tesoreria intestato al Comune di Gaggio montano, del prezzo previsto in tariffa con i rispettivi diritti accessori e si farà constare da apposito contratto le cui spese, di bollo tassa

per eventuale registrazione e diritti di segreteria sono a carico del concessionario.

Art. 26

Caratteristiche tecniche dei loculi

1. I loculi avranno le dimensioni minime di m. 0,80 di larghezza, m. 0,60 di altezza e m. 2,25 di lunghezza con pareti di pietra compatta o cemento armato che risultino assolutamente impermeabili.

2. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare le eventuali fuoriuscite di liquido.

3. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 kg/mq.

Art. 27

Concessioni provvisorie

1. Nei casi di attesa per la costruzione di loculi, sono consentite collocazioni provvisorie di salme in loculi per 24 mesi, prorogabili, verso pagamento del corrispettivo pari ad 1/6 del costo per la concessione di loculo trentatennale.

Art. 28

Costruzione e ampliamento dei cimiteri: progetti, studio tecnico, relazione sanitaria

1. I progetti per la costruzione o ampliamento di cimiteri devono essere preceduti da uno studio tecnico come dettagliatamente prescritto dall'art. 55 del regolamento di P.M.

2. Inoltre i progetti stessi devono essere accompagnati da una relazione tecnico-sanitaria in ordine agli aspetti generali e particolari.

Art. 29

Trasferimenti di salme all'interno dei cimiteri

1. E' consentito il trasferimento di salme all'interno del cimitero unicamente per abbinamento, in loculi contigui, di salme di coniugi, genitori e figli.

2. Il trasferimento comporta la rinuncia al loculo precedentemente occupato, che ritorna di pieno e libero possesso del Comune, con rimborso come al successivo art. 30.

Art. 30

Retrocessioni

1. Le retrocessioni sono consentite in qualunque momento; il concessionario ha diritto al rimborso della quota della tariffa vigente al momento, come segue:

a)-il 50% entro dieci anni dalla concessione;

b)-il 20% entro venti anni dalla concessione;

Art. 31

Trasferimenti da altri cimiteri

1. I trasferimenti di salme da cimiteri sono consentiti a condizione che il loculo venga acquistato da un parente residente in Gaggio Montano nei limiti in cui all'art. 19.

2. E' parimenti consentito il trasferimento di ceneri e resti mortali previo accertamento dei requisiti di cui al citato art. 19.

CAPO V

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 32 **Esumazioni**

1. Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.
2. Le prime hanno luogo quando, decorso il decennio di seppellimento, si scavano di nuovo le fosse per far luogo ad altri seppellimenti.
3. Le seconde allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti per indagini giudiziarie su provvedimento dell'Autorità Giudiziaria. Il Sindaco può autorizzare, su richiesta dei familiari e sentito il parere del Coordinatore Sanitario o del suo designato il trasporto di salme in altre sepolture o per cremarle
4. Nessun tipo di esumazione può essere effettuata nei periodi da Maggio a Settembre compresi salvo il caso di richiesta da parte dell'Autorità Giudiziaria.
5. Alle esumazioni straordinarie deve assistere il Coordinatore Sanitario della U.S.L. o il suo designato.

Art. 33 **Esumazioni ordinarie**

1. Le esumazioni ordinarie vengono, senza speciali autorizzazioni, eseguite dai custodi-necrofori dei cimiteri sotto la loro responsabilità, a seconda del bisogno, scaduto il decennio di inumazione ovvero nel più lungo periodo nel caso le caratteristiche biologiche del terreno non consentano la mineralizzazione del cadavere nel termine decennale.
2. In casi di necessità, i lavori di esumazione possono essere appaltati con delibera dell'organo comunale competente e sotto la sorveglianza del personale addetto, a ditte specializzate.
3. I parenti o altre persone interessate, avvertite in tempo utile, potranno assistere alle esumazioni.

Art. 34 **Ossario comune - Raccolta delle ossa** **Incenerimento materiali - Resti mortali**

1. Nei cimiteri comunali sono istituiti uno o più ossari comuni per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ossa provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni.
2. Le ossa che si rinvencono nella escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, saranno raccolte e depositate negli ossari comuni a meno che le parti interessate non facciano domanda di raccogliere per deporle negli ossari disponibili nei cimiteri su concessione. Gli avanzi di indumenti, feretri, ecc. devono essere smaltiti, nel rispetto della normativa prevista dal D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e successive integrazioni.
3. Nel caso i familiari ritengano che la salma da esumare abbia oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso all'ufficio prima della esumazione e possibilmente intervenire all'operazione stessa. Gli oggetti rinvenuti devono essere consegnati a cura dell'ufficio ai familiari richiedenti, ovvero collocati nell'ossario individuale. Gli oggetti per i quali non venga fatta alcuna richiesta saranno venduti al pubblico incanto ed il ricavato

destinato ad opere di miglioramento generale dei cimiteri.

4. Ogni atto di appropriazione indebita verrà penalmente perseguito.

5. La raccolta dei resti mortali in tombe di famiglia o loculi perpetui è consentita a condizione che:

- a)- siano trascorsi almeno 30 anni dal decesso;
- b)- l'istanza venga presentata dal concessionario d'origine, se vivente o dai suoi eredi, rispettando l'ordine di cui all'art. 45-2° comma;
- c)- si renda necessario tumulare l'altra salma avente diritto ai sensi dell'art. 19;
- d)- in attesa della raccolta dei resti, venga osservato il disposto dell'art. 27 - 2° comma;
- e)- vengano corrisposti i relativi diritti.

6. Nel caso non si possa procedere alla raccolta dei resti, su parere espresso dal Coordinatore Sanitario della U.S.L. o del suo designato, il feretro dovrà essere rivestito a cura del richiedente e ricollocato nella tomba di famiglia o nel loculo, oppure il feretro stesso sarà inumato dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione.

Art. 35 **Disponibilità dei materiali**

1. Alla scadenza delle sepolture ordinarie e private a tempo, i materiali e le opere passano a disposizione del Comune per essere impiegati in opere di miglioramento generale dei cimiteri o di tombe abbandonate salvo richiesta di restituzione da parte del concessionario od eredi.

Art. 36 **Esumazioni straordinarie**

1. Le esumazioni straordinarie si eseguono solo a richiesta dell'Autorità Giudiziaria in qualunque epoca dell'anno o, dietro autorizzazione del Sindaco, sentito il parere del Coordinatore Sanitario o del suo designato, su domanda dei familiari da redigersi in carta bollata e con le tariffe di legge in vigore, per trasportare le salme in altre sepolture o per cremarle, esclusi i mesi di cui all'art. 32, penultimo comma.

2. Per i morti di malattia infettiva contagiosa, l'esumazione non potrà essere autorizzata, salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, finché non siano trascorsi almeno due anni dalla morte ed a condizione che il Coordinatore Sanitario o suo designato dichiari che essa può essere eseguita senza pregiudizio per la pubblica salute.

3. Alla esumazione straordinaria devono presenziare il Coordinatore Sanitario della U.S.L. o suo designato ed il Responsabile del servizio cimiteriale, che dovrà redigere processo verbale in duplice copia, una da depositarsi presso il cimitero ed una seconda da trasmettere agli uffici comunali.

4. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, le salme dovranno essere trasportate nella sala delle autopsie con l'osservanza delle norme eventualmente suggerite da detta Autorità.

Art. 37 **Estumulazioni**

1. Le salme sepolte per tumulazione si possono estumulare, in via ordinaria, alla scadenza della concessione del loculo. Le operazioni vengono eseguite a cura dei custodi dei cimiteri, sotto la loro responsabilità, allo scadere del periodo di concessione.

2. Le salme che risultano indecomposte, salvo che si possa rinnovare la concessione, sono trasferite e inumate in campo comune, rimuovendo il coperchio metallico del feretro al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre 20 anni, il periodo di inumazione può essere abbreviato al termine minimo di 5 anni.

3. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi tempo e in qualunque mese dell'anno, salvo i casi di morte per malattia infettiva contagiosa, per cui vale il disposto art. 36 secondo comma, la estumulazione straordinaria dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che il Coordinatore Sanitario della U.S.L. o suo designato apra la sepoltura, constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarati che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute ovvero disponga per l'avvolgimento del feretro con cassa metallica.

4. Per i trasferimenti all'interno del cimitero si applicano le norme di questo articolo opportunamente coordinate con quelle dell'art. 29.

5. Le estumulazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente, quelle straordinarie con pagamento dei relativi diritti in tariffa.

Art. 38 **Operazioni vietate**

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il corpo del defunto entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

2. Al termine della concessione, nel caso sia possibile la raccolta delle sole ossa e la loro collocazione nelle apposite cassette per resti mortali in zinco rispondenti ai requisiti di cui all'art. 16 - comma 2°, può essere richiesta la concessione di ossari di cui all'art 24-1° comma, lett.b).

3. Non è possibile ai sensi del 1° comma del presente articolo procedere a riduzioni di salme collocate in loculi perpetui salvo il disposto dall'art. 34 - commi 5° e 6°.

4. Le medesime disposizioni si applicano anche per le sepolture in tombe di famiglia.

CAPO VI

DELLA POLIZIA E

DELLA GESTIONE DEI CIMITERI

Art. 39
Apertura Cimiteri

1. L'apertura al pubblico dei cimiteri è disciplinata con atto della Giunta Municipale.

Art. 40
Divieti di ingresso

1. E' vietato l'ingresso:
- a) ai minori di anni 14 non accompagnati da persone adulte;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza o di esaltazione mentale, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) alle persone in massa non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
 - d) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.
 - e) agli animali.

Art. 41
Riti funebri

1. Nell'interno dei cimiteri è permessa la celebrazione di riti religiosi della chiesa cattolica e delle confessioni non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano ai sensi dell'art. 8 della Costituzione.
2. Le celebrazioni che possono dare luogo a numeroso concorso di pubblico, devono essere preventivamente autorizzate.

Art. 42
Circolazione dei veicoli

1. Non è ammessa la circolazione di veicoli privati nell'interno del cimitero ad eccezione dei casi di inabilità anche temporanea, dell'utente e comunque su precisa autorizzazione del personale addetto.
2. Neppure è consentito il transito di biciclette o altri velocipedi.
3. E' consentito, previa autorizzazione Comunale il transito di veicoli per realizzazione di opere murarie o servizi di manutenzione all'interno dei cimiteri.
4. Il personale di servizio dispone di propri mezzi contraddistinti dall'emblema del Comune.

Art. 43

Divieti speciali

1. Nel cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il sacro luogo, ed in specie:

- a)- camminare nei luoghi delle sepolture;
- b)- tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- c)- introdurre biciclette, animali, cose irriverenti, ceste o involti salvo che contengano oggetti autorizzati da collocare sulle tombe e verificati dal personale;
- d)- effettuare all'interno del cimiteri o nelle immediate vicinanze, offerte di servizi e di oggetti nonché distribuire indirizzi e volantini di ogni sorta;
- e)- collocare piante ed ogni ornamento che possa arrecare intralcio alla libera circolazione ed accesso alle sepolture o loculi.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

Art. 44

Epigrafi e lapidi

1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, ricordi, simboli con forme, misure e materiali autorizzati secondo le modalità che seguono:

- a)- ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto ed eventuali e decorose espressioni brevi;
- b)- le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana corrente; sono ammesse citazioni in latino purché, all'atto della domanda, ne venga riportata la traduzione in italiano;
- c)- le lapidi dei cippi a terra non dovranno superare la misura di m 1,20x0,65; è consentita la collocazione anche della sola testiera purché le appendici non superino le misure di cui sopra;
- d)- le donne coniugate possono indicare due cognomi;
- e)- si deve procedere alla collocazione di lapidi o cippi singoli anche per loculi attigui nonché per sepolture in terra contigue;

Art. 45

Collocazione di lapidi

1. Le lapidi ed i monumentini funebri, non possono essere lavorati nei cimiteri ma dovranno esservi introdotti già completamente finiti per il loro montaggio che avverrà a cura del concessionario.

2. E' vietato applicare alla lapide di chiusura di loculi ed ossari mensole o davanzali sporgenti.

3. Non è consentita la collocazione sulle lapidi di accessori aggiuntivi rispetto a quelli esistenti ed autorizzati; in caso contrario si darà corso alla rimozione d'ufficio.

5. Gli ornamenti dovranno essere contenuti entro l'inquadratura della lapide.

6. Per applicare la luce votiva è necessario presentare istanza alla Ditta concessionaria del servizio la quale applicherà le tariffe concordate con l'Amministrazione Comunale.

Art.46
Cordonature

1. L'autorità comunale può altresì consentire di recingere le fosse dei campi comuni
2. per inumazione con cordonature in cemento o in marmo, lavorate di tipo previamente approvato.

Art. 47
Divieto per gli ornamenti ingombranti

1. Non è consentito deporre piante od altri ornamenti ingombranti esternamente alla lapide di loculi od ossari, su marciapiedi, corsie o corridoi di accesso.
2. Il materiale collocato verrà rimosso e custodito dal personale; se entro 30 giorni i proprietari non provvederanno al ritiro, il personale ne disporrà la distruzione.
3. E' ammessa la collocazione di vasi portafiori o piante nei corridoi e negli altri ambiti comuni limitatamente al periodo intercorrente tra il 25 ottobre ed il 10 novembre di ogni anno; è altresì consentita la collocazione di vasi portafiori o piante davanti a loculi ed ossari fino ad avvenuto montaggio della lapide.
4. Le corone e gli altri ornamenti al seguito del feretro in occasione dei funerali dovranno essere collocati negli spazi indicati dal personale addetto.
5. Il divieto di cui ai commi 1° e 2° si estende ai campi comuni per inumazione. In questi ultimi è consentita la collocazione di piante sempreverdi di piccole dimensioni che verranno rimosse in caso di crescita che possa arrecare intralcio al passaggio o al regolare svolgimento dei servizi cimiteriali.

Art. 48
Tariffe delle concessioni e dei servizi cimiteriali

1. Le tariffe delle concessioni e dei connessi servizi cimiteriali sono adottate con deliberazione della Giunta Municipale e periodicamente aggiornate, con pari provvedimento, in relazione all'aumento inflattivo dei costi di costruzione e di gestione.
2. Tali tariffe sono messe a disposizione del pubblico presso il competente ufficio comunale.
3. Il pagamento delle tariffe ed oneri accessori deve essere effettuato prima di qualsiasi lavoro ed esibito all'ufficio.

Art. 49
Imprese e lavori privati

1. Nessuno può essere ammesso ad eseguire opere se prima non ha ottenuto autorizzazione dai competenti uffici comunali ed il relativo progetto esecutivo non è stato approvato.
2. Gli esecutori di lavori privati sono responsabili delle opere eseguite e di eventuali danni al Comune o a terzi.

Art. 50
Servizi riservati al Comune

1. Sono riservati al Comune, dietro pagamento delle tariffe in vigore, i servizi di cui all'art. 18 ultimo comma nonché l'apertura, la chiusura di loculi e ossari, l'escavazione di fosse per inumazione.
2. I lavori di manutenzione all'interno di tombe di famiglia devono essere eseguiti da

privati su autorizzazione dell'ufficio comunale.

3. In casi di necessità, i servizi di cui all'art. 18 u.c. potranno essere appaltati a ditte specializzate con delibera dell'organo comunale competente e sotto la sorveglianza del personale addetto.

CAPO VII DEL PERSONALE DEI CIMITERI

Art. 51 Personale addetto

1. Al servizio dei cimiteri è adibito personale secondo le disposizioni previste dal vigente regolamento organico.

2. Il suddetto personale si atterrà alle direttive:

- a)- del Responsabile del Settore LL.PP. per quanto riguarda l'organizzazione di tutte le attività connesse alla gestione delle strutture e la loro cura e manutenzione;
- b)- dell'Ufficiale dello Stato Civile per quanto riguarda l'organizzazione di tutte le attività connesse alle sepolture, estumulazioni ed esumazioni previste dal presente Regolamento.

Art. 52 Compiti e funzioni

1. Il personale addetto al cimiteri di cui all'articolo precedente è nominato alle condizioni giuridiche ed economiche di cui alla vigente normativa ed esegue le funzioni proprie della qualifica.

2. Compiti e funzioni del personale addetto sono:

- a)- ricevere i feretri contenenti salme e le cassette contenenti resti mortali o ceneri;
- b)- collocare gli stessi nelle fosse per inumazione, nei loculi, negli ossari o all'interno delle tombe di famiglia;
- c)- ritirare, conservare e archiviare, per ogni salma, resto mortale o cenere, l'autorizzazione di cui all'art. 11 del presente Regolamento e ogni altro documento;
- d)- iscrivere giornalmente su apposito registro fornito dal Comune, in doppio esemplare, le generalità delle salme che vengono inumate nei campi comuni, precisando il nome, cognome, luogo e data di nascita del defunto, secondo le risultanze dell'autorizzazione al seppellimento, l'anno, il giorno e l'ora del seppellimento, il numero arabo portato dal cippo, il numero del campo, il numero d'ordine portato dall'autorizzazione al seppellimento;
- e)- trascrivere giornalmente su apposito registro di cui sopra le generalità delle salme, resti mortali, ceneri che vengono tumulate secondo le modalità di cui al punto precedente, indicando il numero del loculo, dell'ossario o la tomba di famiglia nonché ogni variazione avvenuta in seguito;
- f)- redigere apposito verbale per ogni operazione relativa a traslazioni interne al cimiteri o per altri cimiteri di salme, resti mortali o ceneri;
- g)- tenere costantemente aggiornato l'archivio e i registri esistenti all'interno della struttura al fine di una rapida ricerca, in ogni momento, della ubicazione di ogni defunto e del reperimento di qualsiasi documento;
- h)- svolgere, per quanto di competenza, qualunque altra pratica inerente la documentazione relativa a salme, resti mortali o ceneri in stretta collaborazione con l'Ufficio dello Stato Civile;
- i)- indicare alle ditte operanti nel settore le misure alle quali dovranno attenersi nel posizionare i cippi sulle fosse dei campi di inumazione;
- l)- provvedere, anche con l'ausilio di mezzi meccanici, all'apertura delle fosse

per inumazione e, dopo il collocamento della salma, al riempimento con terra mantenendola nella forma dovuta anche successivamente;

m)- provvedere all'apertura dei loculi e degli ossari e, dopo il collocamento della salma, dei resti mortali o delle ceneri, alla tumulazione ;

n)- provvedere alle esumazioni, dopo il prescritto periodo, mediante apertura delle fosse anche con l'ausilio di mezzi meccanici, raccogliendo con diligenza le ossa dei cadaveri e disponendone la collocazione negli ossari in concessione, nell'ossario comune o l'invio ad altro cimiteri richiudendo le fosse e stoccando i resti delle casse e degli indumenti, per il successivo inoltrare all'inceneritore;

o)- provvedere alle estumulazioni demolendo il muro ed estraendo la salma, i resti o le ceneri dal loculo o dall'ossario per collocarli altrove o inviare ad altro cimitero; provvedere alla pulizia del loculo o dell'ossario come sopra descritto nel caso sia possibile procedere alla raccolta dei resti della salma;

p)- assistere gli incaricati delle eventuali autopsie eseguite nel cimitero praticando le eventuali estumulazioni o esumazioni e successive tumulazioni o inumazioni e provvedendo, d'intesa con l'Autorità Sanitaria, alle opportune disinfezioni;

q)- tenere costantemente aggiornata, mediante appositi cippi forniti dal Comune, la numerazione delle fosse nei campi comuni;

r)- fornire all'utenza le informazioni relative all'ubicazione dei defunti all'interno del cimitero;

s) adempiere ad ogni altra funzione propria della qualifica prevista dal mansionario od affidatagli dal Sindaco o dal Responsabile del Settore LL.PP.

Art. 53

Obblighi, divieti e sanzioni

1. Al personale addetto è fatto obbligo di:

a) comportarsi con gentilezza, cortesia e fermezza nei confronti dell'utenza considerando le particolari situazioni in cui gli addetti si trovano ad operare;

b)- rifiutare mance e compensi.

c)- segnalare abusi, violazioni ed eventuali situazioni che possano pregiudicare l'incolumità del personale addetto e dell'utenza.

2. Gli obblighi di cui ai punti a) e b) del precedente comma valgono anche per gli altri prestatori d'opera o dipendenti da ditte operanti nel settore.

3. Al personale addetto è vietato:

a)- riscuotere somme di denaro contemplate in tariffa, in quanto tali somme possono essere riscosse unicamente, nel caso specifico, mediante versamento in C/C postale sul conto di tesoreria intestato al Comune di Gaggio Montano, né pretendere somme di denaro non contemplate in tariffa;

b)- attivare forme di collaborazione con ditte operanti nel settore che, esulando dalla normale collaborazione necessaria al buon esito del servizio, si prefigurano come un modo per procacciare affari a discapito di altre ditte ancorché gestite da familiari;

c)- commerciare fiori o altri oggetti funerari da soli o in collaborazione con altri ancorché familiari e muniti di regolari licenze;

4. L'inosservanza del presente Regolamento, da parte del personale addetto, comporta un richiamo da parte dell'Amministrazione e, in caso di recidiva, l'adozione di provvedimenti disciplinari adeguati

alla gravita delle infrazioni. Nel caso di illeciti che rivestano carattere di reato, ferma restando la competenza dell'Autorità Giudiziaria, per l'adozione di provvedimenti disciplinari non è necessario richiamo preventivo da parte dell'Amministrazione.

CAPO VIII IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Art. 54 Funzioni - Attività

1. Le imprese di pompe funebri fornite di regolare licenza possono, a richiesta, svolgere le incombenze non riservate al Comune, fornire i feretri e gli accessori relativi, effettuare il trasporto di salme nel comune da e per altri comuni.

2. Esse devono uniformarsi, nell'assolvimento delle loro incombenze, a tutte le norme di legge e regolamenti in materia di igiene e polizia mortuaria.

3. E' fatto divieto di svolgere, nei locali del comune o all'interno e nelle immediate vicinanze dei cimiteri, opera di accaparramento dei servizi.

CAPO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 55 **Norme di rinvio**

1. Per quanto non fosse contemplato nel presente regolamento, si fa espressamente richiamo alle disposizioni di legge e regolamenti attualmente in vigore in materia di polizia mortuaria e particolarmente al regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 Settembre 1990, n.285.

Art. 56 **Sanzioni**

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali di cui agli art. 407 e seguenti del codice penale vigente per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria a norma degli artt. 338, 339, 340, e 358 t.u.l.s., come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli artt. 32 e 113 della legge 24 novembre 1981 n.689.

2. Il Comune si riserva l'esercizio di tutte le azioni civili derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 57 **Abrogazione di precedenti disposizioni**

1. Il presente regolamento regola l'intera materia; pertanto sono abrogate le disposizioni contenute nel precedente regolamento e successivi atti.

2. Rimangono fino a nuovo aggiornamento le tariffe in vigore, che verranno successivamente aggiornate con modalità di cui all'art. 48 del presente regolamento.

Art. 58 **Concessioni precedenti**

1. Le concessioni cimiteriali anteriori alla entrata in vigore del regolamento conservano la loro originaria scadenza, adeguandosi alle nuove disposizioni per quanto concerne la disciplina.

Art. 59 **Entrata in vigore ed inserimento nella raccolta dei Regolamenti Comunali**

1. Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art.46 della L. 8.06.90 n.142 e dello Statuto Comunale, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

2. La Segreteria provvederà ad inserire il presente Regolamento nella raccolta dei Regolamenti Comunali.

INDICE

DISPOSIZIONI PRELIMINARI.....2

- Art. 1 Competenze.....2
- Art. 2 Responsabilità.....2
- Art. 3 Facoltà di disporre della salma, funerali ed epigrafi.....3
- Art. 4 : Atti a disposizione del pubblico.....2

CAPO I : DICHIARAZIONE DI MORTE DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO.....3

- Art. 5 : Dichiarazione di morte.....3
- Art. 6 : Adempimenti dell'Ufficio di Stato Civile..... 3
- Art. 7 : Costatazioni di decesso.....3
- Art. 8 : Referto all'autorità giudiziaria..... 4

CAPO II : OSSERVAZIONE DEI CADAVERI E AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO.....5

- Art. 9 : Termini.....5
- Art. 10 : Provvidenze nel periodo di osservazione..... 5
- Art. 11 : Autorizzazione alla chiusura del feretro ed al seppellimento di cadaveri.....5
- Art. 12 : Riscontro diagnostico, rilascio di cadaveri e resti a scopo di studio.....5

CAPO III : FERETRI E TRASPORTO DEI CADAVERI.....6

- Art. 13 : Feretro individuale.....6
- Art. 14 : Trasporto dei cadaveri..... 6
- Art. 15 : Norme generali per i trasporti..... 7
- Art. 16 : Trasporto di resti e di ceneri..... 7
- Art. 17 : Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere. Apposizione sigilli..... 7

CAPO IV : CIMITERI-SERVIZI-COSTRUZIONE..... 8

- Art. 18 Disposizioni generali.....8
- Art. 19 : Ammissione al cimiteri..... 8
- Art. 20 Sepolture per inumazione..... 9
- Art. 21 Feretro per inumazione..... 9
- Art. 22 Campi per inumazione..... 9
- Art. 23 Sepolture per tumulazione..... 10
- Art. 24 Vari tipi di sepolture per tumulazione..... 10
- Art. 25 Modalità di concessione del loculo..... 10
- Art. 26 Caratteristiche tecniche dei loculi..... 11
- Art. 27 Concessioni provvisorie..... 11
- Art. 28 : Costruzione e ampliamento dei cimiteri, progetti, studio, tecnico, relazione sanitaria. 11
- Art. 29 : Trasferimento di salme all'interno dei cimiteri.....11
- Art. 30 : Retrocessioni.....11

Art. 31 : Trasferimenti da altri cimiteri..... 11

CAPO V : ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....12

Art. 32 Esumazioni..... 12

Art. 33: Esumazioni ordinarie..... 12

Art. 34 Ossario comune - Raccolta delle ossa Incenerimento materiali - Resti mortali..... 12

Art. 35 Disponibilità dei materiali..... 13

Art. 36 Esumazioni straordinarie..... 13

Art. 37 Estumulazioni..... 13

Art. 38 Operazioni vietate.....14

CAPO VI : DELLA POLIZIA E DELLA GESTIONE DEI CIMITERI.... 15

Art. 39 Apertura Cimitero.....15

Art. 40 Divieti di ingresso.....15

Art. 41 Riti funebri.....15

Art. 42 : Circolazione di veicoli.....15

Art. 43 Divieti speciali.....16

Art. 44 Epigrafi e lapidi.....16

Art. 45 Collocazione di lapidi.....16

Art. 46 Cordonature.....17

Art. 47 Divieto per gli ornamenti ingombranti.....17

Art. 48 : Tariffe delle concessioni e dei servizi cimiteriali.....17

Art. 49 : Imprese e lavori privati.....17

Art. 50 : Servizi riservati al comune.....17

CAPO VII : DEL PERSONALE DEI CIMITERI.....18

Art. 51 Personale addetto:.....18

Art. 52 : Compiti e funzioni:.....18

Art. 53 Obblighi, divieti e sanzioni.....19

CAPO VII : IMPRESE DI POMPE FUNEBRI.....20

Art. 54 : Funzioni - Attività.....20

CAPO IX : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....21

Art. 55 Norme di rinvio21

Art. 56 Sanzioni21

Art. 57 Abrogazione di precedenti disposizioni21

Art. 58 Concessioni precedenti21

Art. 59 Entrata in vigore ed inserimento nella raccolta dei Regolamenti Comunali21

INDICE22